

rale con cui la sentenza imporrà l'esecuzione del contratto; e difficilmente il tribunale sentenzierà che si paghi la differenza, anche se la parte ricorrente, appoggiandosi all'articolo 1165 del Codice, non avendo l'altra parte adempiuto al contratto, domandasse la risoluzione col risarcimento dei danni, cioè che la differenza di prezzo le fosse aggiudicata come indennità, che in tutti i contratti di compra e vendita consiste appunto nella differenza tra il prezzo della merce all'epoca del contratto e il prezzo della merce all'epoca della consegna. E il prezzo dei titoli di Borsa di quanto potrà avere variato dal giorno della domanda in giudizio al giorno della emanazione della sentenza? Torno a ripetere, una parte della Commissione è dubbiosa su questa formola del ministro, e teme che possa dar luogo a una giurisprudenza incerta sul modo d'interpretare codesti contratti e di ordinarne l'esecuzione; per cui lascia alla Camera di decidere. In realtà però la maggioranza della Commissione mi sembrò più proclive a mantenere la forma da essa proposta all'articolo 4, parendole molto chiara e tale da tagliare il nodo senz'altro, respingendo la formola proposta dal ministro, che lo taglia sì, ma non in modo netto, reciso; essa teme, diversamente facendo, che la giurisprudenza abbia ad oscillare quasi come prima.

L'autorevole parola dell'onorevole guardasigilli potrà forse dissipare questo dubbio, ma intanto, a nome della Commissione, debbo dichiarare che la medesima, lasciando alla Camera il decidere, preferisce la sua formola.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Veramente la differenza è minima; ma pure bisogna che io spieghi come sono giunto a quella formola.

Quando alcuno presenterà in giudizio un contratto di questa natura, quale eccezione gli si farà? Che il contratto non era reale, che riguardava solo le differenze. Ora, senza entrare a discutere sulla moralità del contratto, ho pensato che il contratto differenziale doveva ammettersi. È stato questo l'ordine delle mie idee.

L'onorevole relatore dice che può succedere il caso che il tribunale non ammetta l'eccezione e ordini la consegna dei titoli. Non credo che la cosa stia in questi termini, perchè il Codice stabilisce che quando una delle parti non soddisfa all'obbligo suo, il contraente riguardo al quale l'obbligo non fu adempiuto, può, quando ciò sia possibile, costringere l'altro all'adempimento del contratto, o domandarne lo scioglimento col risarcimento dei danni. Ora in questo caso il risarcimento corrispon-

derebbe precisamente alla differenza dei prezzi. Ecco in qual modo ho considerato la questione.

Del resto, non sono, lo ripeto, un giurisperito. L'onorevole mio collega pel dicastero di grazia e giustizia trova che la formola da me proposta soddisfa pienamente al desiderio della Commissione, ed io debbo arrendermi al suo giudizio.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dall'onorevole ministro per le finanze in sostituzione dei due primi commi dell'articolo, è il seguente:

« I contratti a termine...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Il primo comma resta.

**PRESIDENTE.** « I contratti contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale, quando non siano fatti nella forma stabilita dall'articolo 3.

« Ai contratti a termine di che nell'articolo 1, stipulati colla forma dell'articolo 3 della presente legge è concessa azione in giudizio.

« Alle azioni nascenti da questi contratti a termine non può essere opposta in alcun caso, ed a qualsiasi effetto l'eccezione che il contratto abbia avuto per oggetto il solo pagamento della differenza. »

Quindi si lascierebbe il rimanente com'è.

**ACCOLLA.** Io ritengo che la locuzione adoperata dalla Commissione sia da preferirsi alla prima ed anche alla seconda che il Ministero viene proponendo. Le ragioni sono le seguenti:

Era una questione gravissima presso di noi quella di conoscere se i contratti a termine producessero un'azione in giudizio, e se potesse astringersi la parte inadempiente alla osservanza degli obblighi da essa contratti. Le leggi nostre, come quelle di Francia, non contemplavano esplicitamente cotesti contratti; ma la giurisprudenza nostra, come quella francese, ritenevano indeclinabilmente che se il contratto a termine presentasse, fin dalla sua origine, la serietà di una convenzione lealmente dibattuta fra le parti contraenti, ed eseguibile con la consegna del titolo da una parte, e con il pagamento del prezzo corrispettivo dall'altra, in tal caso l'atto era mantenuto, e l'esperimento dell'azione giuridica era ammesso; che se però il contratto non presentasse, fin dal suo principio, i motivi di un serio deliberamento; se venisse meno, per esempio, da una parte, la possibilità della consegna del titolo, e, dall'altra l'adempimento del pagamento, in questo caso si ricusava l'ingresso dell'azione in giudizio, e la parte inadempiente godeva i frutti della sua mala fede.

Per tal modo, o signori, la sincerità dell'atto non era rispettata, la libertà dei contraenti veniva vio-